

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2327/89 della Commissione <sup>(4)</sup>, l'80 % del volume del contingente previsto è riservato agli operatori che abbiano importato nel quadro di detto contingente durante gli ultimi due anni e viene ripartito tra gli operatori stessi proporzionalmente alle importazioni realizzate in tale biennio;

considerando che il Portogallo ha avuto accesso al summenzionato contingente soltanto a partire dal secondo di questi due anni; che è quindi opportuno, per non avvantaggiare gli operatori interessati, disporre che, per quanto li riguarda, la ripartizione di cui sopra verrà effettuata sulla base delle importazioni realizzate in questo unico anno; che inoltre, per dare agli operatori la possibilità di tener conto di tale modifica, occorre prorogare, per

quanto li concerne, il termine di presentazione delle domande d'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

Il regolamento (CEE) n. 2327/89 è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 3 è completato con l'aggiunta del comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori che abbiano importato in Portogallo, tale ripartizione avviene proporzionalmente alle importazioni effettuate unicamente nel corso del 1988.»

2. L'articolo 5, paragrafo 1 è completato con l'aggiunta del comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, la data del 1° settembre 1989 citata nella prima frase del presente paragrafo è sostituita dalla data dell'11 settembre 1989.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 67.